

TAR LAZIO

Notificazione per pubblici
(ex art. 14, R.D. 17 agosto 1907 n. 642)

Gli Avv.ti Angelo Clarizia e Nino Paolantonio, condifensori del dott. Gianni Guido Ronca nel ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, n. 2367/2008 R.G.R., proposto contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. per l'annullamento dei verbali della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato in data 12 novembre 2007 ed 11 dicembre 2007 nonché del verbale del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato dell'8 gennaio 2008 e della graduatoria dei funzionari ritenuti promuovibili alla qualifica di dirigente superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2006; dei conseguenziali provvedimenti di promozione e di nomina a dirigente superiore dei candidati reinclusi in posizione utile in graduatoria; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, all'uopo autorizzati con ordinanza del Presidente del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima ter, n. 199 del 18 aprile 2008, notificano il suddetto ricorso ai fini dell'integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 14 ss. del R.D. n. 642/1907 ai dott.ri Gianfranco URTI, Luigi VITA, Carmelo Franco Maria GUGLIOTTA, Paul Alberto Filiberto NASH, Giuliano GIUDICI, Michele Pompeo CASSIANO, Salvatore PATANE', Francesco Nicola SANTORO, Renato BRINA, Domenico SAVI, Bruno D'AGOSTINO, Luigi MAURIELLO, Ferdinando PALOMBI, Giorgio DE ZORZI, Antonino D'ALEO, Giancarlo

ARALLA, Vincenzo RICCIARDI, Salvatore FERRARI, Vito Danilo GAGLIARDI, Ciro REALE, Domenico Giovanni Rosario PERCOLLA, Maria Rosaria MAIORINO, Michele ROSATO, Maria Patrizia MACRI', oltre che ai già intimati Luciano D'AGATA, Giovanni DI SALVIO, Gaetano GIAMPIETRO e Vincenzo SANTORO. Con sentenza n. 3343 del 17 aprile 2007 codesto ecc.mo TAR, Sezione Prima *ter*, accoglieva il ricorso e annullava i provvedimenti ivi indicati. Con sentenza n. 866/2008 il TAR, adito per l'esecuzione del giudicato, dichiarava improcedibile l'istanza. Il dr. Ronca veniva a conoscenza dei verbali dell'11.12.2007 e dell'8.1.2008 succitati. Con il ricorso 2367/2008 al Tar del Lazio ne deduceva l'illegittimità per i seguenti motivi. I. Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3343/2007 del TAR Lazio: per due volte i dott.ri Di Salvio e Santoro si sono visti attribuire aumenti di punteggio notevolmente consistenti, a parità di disponibilità alla mobilità di sede il primo, ed in assenza totale di mobilità il secondo. II. L'Amministrazione ha dato luogo ad eccesso di potere per sviamento, ha violato l'art. 59, comma 6°, del d.lgs. 334/2000 (modifica dei criteri già approvati senza delibera del Consiglio di Amministrazione), ha predisposto criteri per formulare un giudizio complessivo idoneo ad escludere nuovamente il ricorrente da un'utile collocazione in graduatoria. III. La illegittima introduzione di criteri spuri ed in parte riproduttivi di quelli di cui alla cat. 5-A ha

consentito di danneggiare per la seconda volta il ricorrente: la valutazione annuale dell'attività dirigenziale era già oggetto del criterio sub cat. 5-A; la Commissione ha riutilizzato le pregresse valutazioni annuali omettendo il doveroso giudizio prognostico (disponibilità dello scrutinando alla mobilità di sede); l'abbassamento di punteggio era già stato considerato nell'ambito dei sette punti assegnati al dott. Ronca per la cat. 5-A. E' stata proposta istanza cautelare. Il ricorso reca le seguenti conclusioni: voglia codesto ecc.mo Tar accogliere l'istanza cautelare e, nel merito, annullare tutti gli atti impugnati, con ogni pronuncia conseguenziale. Prof. Avv. Angelo Clarizia - Prof. Avv. Nino Paolantonio.

Nino Paolantonio